RISK ASSESSMENT

Scopo	Il *Risk Assessment* consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi. Le fasi del *Risk Assessment* sono costituite dall'analisi preliminare, dall'individuazione dei rischi nonché dalla misurazione e dalla valutazione del rischio residuo.		
Ambito:	L'Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.Lgs. 231/2001: *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire,* introduce il concetto del *Risk Assessment* come componente fondamentale del *Risk Management*.		
Edizione:	00	**Data:**	25/09/2026
Riesame	Annuale		
Autorizzato per il rilascio:	Delibera Amministratore unico		

Sommario

1. Fasi del risk assessment 3

2. Criteri per la valutazione del rischio inerente 4

2.1 Probabilità 4

2.2 Impatto 5

2.3 Matrice della valutazione del rischio 5

3. Determinazione dei fattori correttivi e del rischio residuo 6

3.1 Calcolo della probabilità di accadimento – rischio residuo 6

3.2 Calcolo della gravità dell'impatto – rischio residuo 7

3.3 Indice di rischio residuo 8

3.4 Matrice della valutazione del rischio residuo 8

4. Risultati del Risk assessment 9

1. Fasi del risk assessment

La fase preliminare ha l'obiettivo di reperire diverse informazioni, quali ad esempio: la dimensione e complessità aziendale (fatturato, numero di dipendenti, area geografica dell'attività); tipo di attività svolta; struttura organizzativa; pre-esistenza di un'etica aziendale; suddivisione del potere di gestione; ambiente di lavoro.

Per conseguire l'obiettivo suddetto in tale fase è stato eseguito un *check up* aziendale concernente la somministrazione di questionari ed interviste alle funzioni/direzioni più rilevanti, analisi del sistema di controllo interno ed è stata esaminata la seguente documentazione:

- visura camerale
- atto costitutivo e statuto;
- organigramma aziendale;
- Documento relativo alla valutazione dei rischi e alla prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008);
- sistema di procure e deleghe.

L'analisi preliminare è stata in grado di identificare reati cui sono soggette le aree più sensibili e ha consentito di riconoscerne le modalità di commissione, rilevando diversi casi concreti che, nell'ambito della gestione ordinaria della società, potrebbero dar luogo ai medesimi. Si tratta di una procedura di *matching* tra le diverse aree aziendali, i processi e le attività operative da un lato e i reati presupposto dall'altro. Ciò ha consentito di individuare, tra tutti gli illeciti potenzialmente configurabili, quelli che, in base all'attività e alla struttura dell'Ente, potrebbero essere effettivamente posti in essere. In termini pratici, individuate le aree funzionali a rischio, per ognuna di esse, sono state identificate le attività sensibili, le funzioni/direzioni coinvolte, i protocolli/documenti, atti a prevenire la commissione del reato, e i relativi reati collegati alla gestione aziendale.

Per ogni area funzionale è stato determinato *il rischio inerente* e il rischio residuo.

***Il rischio inerente* è il rischio che grava sull'organizzazione in assenza di qualsiasi azione posta in essere dal management in grado di alterare la probabilità e/o l'impatto del rischio stesso**. Esso rappresenta, quindi, l'impatto lordo di un determinato fattore di rischio, in quanto fa riferimento alla massima perdita realizzabile in seguito al manifestarsi dello stesso e alla mancanza di azioni da parte del management tese a limitarne gli effetti.

In tale *risk assessment* la determinazione del rischio inerente è avvenuta prevalentemente tenendo in considerazione il *core business* dell'impresa.

Il rischio residuo è invece il rischio che rimane dopo che il management ha messo in atto la sua risposta al rischio, vale a dire dopo che sono state effettivamente implementate le azioni del management tese alla mitigazione del rischio inerente.

Sia il rischio inerente che il rischio residuo sono stati determinati effettuando un prodotto tra la probabilità di commissione del reato e l'impatto, in termini di perdita economica subita

dall'impresa, dovuta alla commissione del reato stesso. Nel nostro caso l'impatto per il calcolo del rischio è quello valutato al livello massimo applicabile, ossia l'interdizione. Inoltre per diversi reati presupposto il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie e interdittive che possono essere applicate dal Giudice, sulla base dei minimi e massimi edittali, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. Criteri per la valutazione del rischio inerente

La definizione e la quantificazione dei rischi avviene adottando una funzione del tipo:

R = f (I,P)

Dove R rappresenta la gravità del danno del rischio, I quella delle conseguenze e P la probabilità o frequenza con cui si verificano le conseguenze.

2.1 Probabilità

La probabilità di commissione del reato può essere valutata alternativamente su tre parametri:

- Casi Passati (approccio retrospettivo): n° di volte in cui l'evento si è verificato in passato;
- Previsioni future (approccio prospettico): n° di volte in cui ci si aspetta che l'evento si verificherà in futuro;
- Stima in termini % della probabilità di accadimento

Si delineano pertanto 5 livelli di accadimento, che in relazione ai tre parametri sopra citati si distinguono in:

1. **RARO**
    - l'evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni;
    - si prevede che l'evento non si verificherà nei prossimi 3 anni;
    - l'evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (meno dell'1% dei casi);
2. **IMPROBABILE**
    - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni;
    - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni;
    - l'evento di rischio è improbabile che si verifichi (tra l'1% e il 5% dei casi);
3. **MODERATO**
    - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
    - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
    - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 5% e il 20%);
4. **POSSIBILE**

- l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o frequentemente negli ultimi 3 anni;
- si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o frequentemente nei prossimi 3 anni;
- l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 20% e il 50%);

5. **PROBABILE**
   - l'evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell'ultimo anno;
   - si prevede che l'evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno;
   - l'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi).

2.2 Impatto

L'impatto, o gravità delle conseguenze della commissione del reato, è determinato alla luce delle sanzioni connesse al reato presupposto nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi.
L'impatto si classifica in:

1. **BASSA (I=1)** = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato;
2. **SIGNIFICATIVA (I=2)** = sanzione pecuniaria che va da 100 a 500 quote per la commissione del reato singolo (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
3. **RILEVANTE (I=3)** = sanzione pecuniaria che va da 501 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal D.Lgs. 231/01 (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
4. **MOLTO RILEVANTE (I=4)** = altra sanzione di tipo interdittivo: Art. 9 co.2 lett. b, c, d, e; (b=sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c=divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d=esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e=divieto di pubblicizzare beni o servizi).
5. **ESTREMA (I=5)** = interdizione dell'attività: sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva.

2.3 Matrice della valutazione del rischio

La matrice del rischio nasce dal prodotto R = P x I e risulta avere dimensione 5x5.

IMPATTO						
	ESTREMO (5)	5	10	15	20	25
	MOLTO RILEVANTE (4)	4	8	12	16	20
	RILEVANTE (3)	3	6	9	12	15
	SIGNIFICATIVA (2)	2	4	6	8	10
	BASSA (1)	1	2	3	4	5
		RARO (1)	IMPROBABILE (2)	MODERATO (3)	POSSIBILE (4)	PROBABILE (5)

PROBABILITA'

LEGENDA

R = P x I	RISCHIO INERENTE
Da 12 a 25	Alto
Da 5 a 11	Medio
Da 1 a 4	Basso

3. Determinazione dei fattori correttivi e del rischio residuo

Il rischio, per com'è stato valutato, dipende strettamente dalla probabilità di accadimento dell'evento e dalla gravità del danno delle conseguenze, senza prendere in considerazione gli effetti delle misure di prevenzione e protezione adottate.

È possibile quantificare l'azione delle misure di prevenzione e protezione introducendo dei fattori di correzione dell'indice di rischio che permettono così di determinare il valore del rischio residuo.

3.1 Calcolo della probabilità di accadimento – rischio residuo

Scelto il valore di Probabilità P con cui si può verificare l'evento, si individuano i fattori correttivi relativi alle misure di prevenzione adottate.

Le misure di prevenzione riguardano:

- la struttura organizzativa dell'azienda;
- controllo e formazione del personale.

Tali misure di prevenzione determinano una riduzione della probabilità con cui un evento dannoso può verificarsi e di conseguenza una riduzione dell'indice di rischio.

Il fattore correttivo relativo alla struttura organizzativa è:

Fattore organizzativo Fo	**Fo**
L'Ente si è dotato si Sistema di gestione certificati	0,600
L'Ente si è dotato di procedure specifiche	0,400
L'Ente si è dotato di un Modello 231/01	0,300
L'Ente ha adottato una struttura organizzativa e le segregazioni delle funzioni	0,160
Se le misure organizzative sono assenti	0,000

Il fattore correttivo relativo al controllo e alla formazione del personale:

Fattore Controllo e Formazione Fc	**Fc**
L'Ente è dotato di OdV	0,600
L'Ente è dotato di Collegio sindacale/revisore legale	0,400
L'Ente si è dotato di una procedura di segnalazione degli illeciti	0,300
Se l'Ente si è dotato di procedure di informazione e formazione del personale	0,160
Se le misure di controllo e formazione sono assenti	0,000

Il fattore di probabilità residua Pr da utilizzare nel calcolo del rischio viene ricavato:

$$\mathbf{Pr = P/(1+Fc+Fo)}$$

Utilizzando i valori assegnati per i fattori Fc e Fo, Pr sarà compreso tra P e il 50% di P.
I valori si arrotondano per eccesso.

	Pr
$0 < Pr \leq 1$	1
$1 < Pr \leq 2$	2
$2 < Pr \leq 3$	3
$3 < Pr \leq 4$	4
$4 < Pr \leq 5$	5

3.2 Calcolo della gravità dell'impatto – rischio residuo

Una volta determinato il valore di gravità dell'impatto teorico I, si determina un fattore correttivo denominato Fmp (Fattore Misure di Protezione) funzione delle misure di protezione adottate per diminuire l'incidenza della gravità del danno:

Misure di protezione	Fmp
Adeguate	0,600
Sufficienti	0,400
Non sufficienti	0,250
Assenti	0,000

La gravità residua del danno Ir che tiene conto degli effetti delle misure di protezione viene calcolata come segue:

Ir = I/(1+Fmp)

Utilizzando i valori assegnati per il fattore Fmp, il valore di Ir potrà essere compreso tra I e il 50% di I; tale condizione e la conseguenza del fatto che si ipotizza che comunque, per quanto si possano utilizzare sistemi di protezione adeguati e completi, la gravità del danno residua non possa comunque considerarsi inferiore al 50% della gravità del danno teorica.

I valori si arrotondano per eccesso.

	Ir
$0 < Ir \leq 1$	1
$1 < Ir \leq 2$	2
$2 < Ir \leq 3$	3
$3 < Ir \leq 4$	4
$4 < Ir \leq 5$	5

3.3 Indice di rischio residuo

Una volta determinati l'indice di probabilità residua e l'indice di gravita del danno residua, e possibile calcolare l'indice di rischio residuo associato ad un determinato reato:

Rr = Pr * Ir

3.4 Matrice della valutazione del rischio residuo

La matrice del rischio nasce dal prodotto R = Pr x Ir e risulta avere dimensione 5x5.

IMPATTO						
	ESTREMO (5)	5	10	15	20	25
	MOLTO RILEVANTE (4)	4	8	12	16	20
	RILEVANTE (3)	3	6	9	12	15
	SIGNIFICATIVA (2)	2	4	6	8	10
	BASSA (1)	1	2	3	4	5
		RARO (1)	IMPROBABILE (2)	MODERATO (3)	POSSIBILE (4)	PROBABILE (5)

PROBABILITA'

LEGENDA

R = P x I	RISCHIO RESIDUO
Da 12 a 25	Alto
Da 5 a 11	Medio
Da 1 a 4	Basso

4. Risultati del Risk assessment

In relazione ai risultati ottenuti dal processo di valutazione del rischio, è possibile evidenziare che la società FG Noleggi srl, in media, ha un livello di esposizione al rischio inerente medio-basso, con picchi massimi in corrispondenza delle attività di *core business* della società.

Per quanto concerne il rischio, l'esposizione al rischio di FG Noleggi srl srl ha un livello medio-basso, cioè compresa tra 2 e 10. I rischi più elevati sono stati rilevati in corrispondenza dell'area funzionale dovuti chiaramente al *core business* dell'impresa in esame.

Uno dei principali provvedimenti messi a punto per mitigare il rischio inerente è la previsione di un "sistema dei controlli". Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle

indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle "*best practice*", prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

- *standard di controllo "generali"*, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- *standard di controllo "specifici"*, applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nella parte speciale del Modello.

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

1) segregazione delle funzioni/attività, prevede la separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
2) norme/circolari, ossia la previsione di modalità e principi di comportamento per l'esecuzione di ogni attività sensibile;
3) poteri autorizzativi e di firma;
4) tracciabilità, ogni attivitàsensibile deve essere eseguita in modo tale da essere trasparente e da poter essere ricostruita ex post;
5) compliance, tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale devono agire rispettando il codice etico della società.

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

I. tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/01;
II. siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire regole di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
III. per tutte le operazioni:
    - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
    - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
    - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
    - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

La probabilità di commissione del reato è stata ponderata, inoltre, per diversi parametri:

a) esistenza di uno statuto;
b) organigramma aziendale;
c) codice etico;
d) presidi di controllo;
e) esistenza di flussi informativi e qualità delle informazioni.

Di seguito è mostrata la rappresentazione grafica del *risk assessment:*

REATO PRESUPPOSTO	RIF.NORMATIVO	REATO	FATTORE DI RISCHIO	APPLICABILE?	DESCRIZIONE DEL REATO / ESEMPIO DI COMPORTAMENTO ILLECITO	MACRO-PROCESSO (DURANTE IL QUALE IL REATO POTREBBE ESSERE COMMESSO)	PROCESS OWNER	OWNER PROCESSO DEL CONTROLLO	PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO	IMPATTO/GRAVITà	RISCHIO INERENTE (P*I)	MISURE ADOTTATE	Fo	Fc	Pr=P/(1+Fo+Fc)	Fmp	Ir=I/(1+Fmp)	RISCHIO RESIDUO (Pr*Ir)
ART. 24	art. 316-bis c.p.	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Malversazione a danno dello Stato	SI	Utilizzo con finalità illecite di finanziamenti, sovvenzioni o contributi ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee	processi amministrativi, rapporti con le banche, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art.316-ter c.p.		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea	SI	Ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni mediante la presentazione di doc. falsi o omissione di informazione	processi amministrativi, rapporti con le banche, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art.640, comma 2, n.1, c.p.);		Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	SI	Gestione illecita delle attività legate ai processi aziendali	processi amministrativi, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 640-bis c.p.		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI	Gestione illecita delle attività inerenti alla richiesta di contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee mediante artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procurando a sé o ad altriun ingiusto profitto	processi amministrativi, rapporti con le banche, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 640-ter c.p.		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI	Gestione illecita delle attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Acquisti, Logistica, Amministrativo....) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno. Gestione illecita dei flussi informativi obbligatori verso la P.A. (INPS, INAIL, ...).Gestione illecita di finanza agevolata e gestione di negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni con soggetti pubblici.	processi amministrativi, partecipazioni a gare, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 356 c.p.		Frode nelle pubbliche forniture	SI	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. Può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile	processi amministrativi, partecipazioni a gare, gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 2. L. 23/12/1986, n.898		Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	NO	Chiunque commette frode ai danni del fondo europeo agricolo													
ART. 24 - bis	art.491-bis c.p.	**Reati informatici e di trattamento illecito di dati**	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	SI	Riportare riferimenti falsi in documenti informatici o pubblici aventi efficacia probatoria	processi amministrativi, processi contabili e finanaziari	Ufficio amministrativo	AU	3 (moderato)	3 (rilevante)	**9 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,250	3 (rilevante)	**6 (medio)**
	art. 615-ter c.p.		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	SI	Utilizzo dei sistemi informatici con finalità differenti da quelle consentite, indebita appropriazione di password per accesso a informazioni tutelate	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	3 (moderato)	3 (rilevante)	**9 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,250	3 (rilevante)	**6 (medio)**
	art. 615-quater c.p.		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	SI	Riproduzione, diffusione o consegna a terzi di codici necessari per un sistema informatico	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	2 (significativa)	2 (significativo)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,250	2 (significativo)	**4 (basso)**
	art. 615-quinquies c.p.		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	SI	Utilizzo dei sistemi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente informazioni, dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	2 (significativa)	2 (significativo)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,250	2 (significativo)	**4 (basso)**
	art. 617- quater c.p.		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI	Intercettazione passiva dei dati per finalità di spionaggio industriale e conseguente comunicazione	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,250	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 617-quinquies c.p.		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	SI	Installazione (fuori dai casi consentiti dalla legge) di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,250	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 635-bis c.p.		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI	Distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	2 (significativa)	2 (significativo)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,250	2 (significativo)	**4 (basso)**
	art. 635-ter c.p.		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	SI	Gestione illecita delle attività legate ai processi aziendali Commerciale, Progettazione, Amministrativo....) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno e capace di deteriorare, distruggere o cancellare informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da Stato e/o Enti Pubblici	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	2 (significativa)	2 (significativo)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,250	2 (significativo)	**4 (basso)**
	art. 635-quater c.p.		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI	Distruggere e/o danneggiare in tutto o in parte i sistemi informatici o telematici altrui, mediante introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,250	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 635-quinquies c.p.		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI	Distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,250	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 640 ter c.p.		Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)	SI	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	processi informativi, di gestione dei dati e applicativi	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,250	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 640-quinquies c.p.		Frode informatica del certificatore di firma elettronica	NO	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato													
	Art.1. comma 11. D.L. n. 105 del 21 ottobre 2019		Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	NO	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.												
ART. 24 -ter	art. 416 c.p.p.	**Reati di criminalità organizzata**	Associazione per delinquere	SI	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 416-bis c.p.		Associazione di tipo mafioso	SI	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti , coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 416-ter c.p.		Scambio elettorale politico-mafioso	SI	Promettere voti come previsto dal terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 630 c.p.		Sequestro di persona a scopo di estorsione	NO	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.													
	art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	Punisce la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e la partecipazione ad associazione di tre o più persone finalizzata al traffico illecito degli stupefacenti o psicotrope.													
	L.203/91		Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	SI	Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);		Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	NO	Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello stato armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi landestine nonché di più armi comuni da sparo													
	art. 289 bis c.p.		Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione	SI	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finaziarI	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**

ART. 25	art. 317 c.p.	**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**	Concussione	SI	Il P.U. o i.p.s. abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finaziarI	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 318 c.p.		Corruzione per l'esercizio della funzione	SI	Il P.U. o i.p.s., che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finaziarI	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 319 c.p.		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	SI	Il P.U. o i.p.s., che per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa	leadership e scelte direzionali, processi amministrativi, partecipazioni a gare, processi contabili e finaziarI	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 319-bis c.p.		Circostanze aggravanti	SI	Se il reato dell'art.319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	affidamento incarichi professionali, di consulenza, collaborazione esterna , gestione del personale	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 319-ter c.p.		Corruzione in atti giudiziari	SI	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	processi legali e societari e gestione contenziosi	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art.319-quater		Induzione indebita a dare o promettere utilità	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 320 c.p.		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	SI	Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.	affidamento incarichi professionali, di consulenza, collaborazione esterna , gestione del personale	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 321 c.p.		Pene per il corruttore	SI	le pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 322 c.p.		Istigazione alla corruzione	SI	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un PU o ad un IPS che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.	partecipazione a gare	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 322 bis c.p.		Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	NO	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.												
	art. 322 quater c.p.		Riparazione pecuniaria	SI	Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	346-bis c.p.		Traffico di influenza illecite	SI	Sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 314 c.p.		Peculato (limitatamente al primo comma)	SI	Il P.U. o i.p.s. che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 316 c.p.		Peculato mediante profitto dell'errore altrui	SI	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 323 c.p.		Abuso d'ufficio	SI	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delleinorme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 346 bis c.p.		Traffico di influenze illecite	SI	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 b	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art 356 c.p.		Frode nelle pubbliche forniture	SI	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032	leadership e scelte strategiche direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,3	0,6	1 (raro)	0,4	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
ART. 25 -bis	art.453 c.p.	**Falsità in monete**	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	NO	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.												
	art. 454 c.p.		Alterazione di monete	NO	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.												
	art. 455 c.p.		Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	NO	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 458, 459, 463, 694].												
	art. 457 c.p.		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	SI	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede	gestione cassa	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art. 459 c.p.		Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	NO	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.												
	art. 460 c.p.		Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	NO	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.												

	art. 461 c.p.		Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	NO	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516														
	art. 464 c.p.		Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	NO	Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.													
	art. 493 ter c.p.		Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	NO	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art.473 c.p.		Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	NO	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.													
	art. 512 bis c.p.		Trasferimento fraudolento di valori	NO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni													
	art. 474 c.p.		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	NO	Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati													
ART. 25 -bis 1	art. 513 c.p.	**Delitti contro l'industria e il commercio**	Turbata libertà dell'industria o del commercio	NO	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio	leadership e scelte direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art. 513-bis c.p.		Illecita concorrenza con minaccia o violenza"	NO	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia	leadership e scelte direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art. 514		Frodi contro le industrie nazionali	NO	Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale													
	art. 515 c.p.		Frode nell'esercizio del commercio	NO	Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	leadership e scelte direzionali	TUTTE LE FUNZIONI	AU	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art. 516 c.p.		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito. Il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di "messa in commercio".													
	art. 517 c.p.		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	NO	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.													
	art. 517-ter c.p.		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO	Chiunque , potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati in violazione o usurpando un titolo di proprietà industriale													
	art.517-quater c.p.		Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	NO	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.													
ART. 25 - ter	art. 2621 c.c.	**Reati societari**	False comunicazioni sociali	SI	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.	leadership e scelte direzionali	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2621-bis c.c.		Fatti di lieve entità	SI	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.	leadership e scelte direzionali	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2622		False comunicazioni sociali delle società quotate	NO	Al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero.													
	art. 2625, comma 2, c.c.		Impedito controllo	SI	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo	rapporto con i soci e la PA	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2626 c.c.		Indebita restituzione di conferimenti	SI	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente i conferimenti ai soci, li liberano dall'obbligo di eseguirli	rapporto con i soci e la PA	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2627 c.c.		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI	Gli amministratori che, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti	rapporto con i soci e la PA	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2628 c.c.		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.	rapporto con i soci e la PA	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2629 c.c.		Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI	In violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.	leadership e scelte direzionali	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2629-bis c.c.		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	NO	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391.													
	art. 2632 c.c.		Formazione fittizia del capitale	SI	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	leadership e scelte direzionali	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2633 c.c.		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.													
	art. 2635 c.c.		Corruzione tra privati	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.	processi contabili e finanziari	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2635-bis c.c. e 2635-ter c.c.		Istigazione alla corruzione tra privati	SI	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio	processi contabili e finanziari	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2636 c.c.		Illecita influenza sull'assemblea	NO	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto													
	art. 2637 c.c.		Aggiotaggio	SI	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati e non quotati	processi contabili e finanziari	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	SI	Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria	processi contabili e finanziari	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 270 c.p.		Associazioni sovversive	NO	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.													
	art. 270 bis c.p.		Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	NO	L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.													
	art. 270 ter c.p.		Assistenza agli associati	NO	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.													
	art. 270 quater c.p.		Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	NO	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.													
	art. 270 quinquies c.p.		Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	NO	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.													

ART. 25 - quater	art. 270 sexies c.p.	**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**	Condotte con finalità di terrorismo	NO	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia													
	art. 280 c.p.		Attentato per finalità terroristiche o di eversione	NO	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.													
	art. 280 bis c.p.		Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	NO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.													
	art. 280 ter c.p.		Atto di terrorismo nucleare															
	art. 289 bis c.p.		Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	NO	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni													
	art. 289 ter c.p.		Sequestro di persona a scopo di coazione															
	art. 302 c.p.		Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	NO	Chiunque istiga[303, 414] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.													
	art. 304 c.p.		Cospirazione politica mediante accordo	NO	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni													
	art. 305 c.p.		Cospirazione politica mediante associazione	NO	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.													
	art. 306 c.p.		Banda armata: formazione e partecipazione	NO	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni													
	art. 307 c.p.		Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	NO	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni													
	L. n. 342/1976, art.1		Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	NO	Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.													
	L. n. 342/1976, art. 2		Danneggiamento delle installazioni a terra	NO	Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalita' di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente.													
	L. n. 422/1989, art. 3		Sanzioni	NO	Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.													
	d.lgs. n. 625/1979, art. 5		Pentimento operoso	NO	Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non e punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.													
	art. 2		Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	NO	Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.													
ART. 25 - quater 1	art. 583-bis	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo													
ART. 25 - quinquies	art. 600 c.p.	**Delitti contro la personalità individuale**	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	SI	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento	tutti processi aziendali	AU	AU	1 (raro)	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 600-bis c.p.		Prostituzione minorile	NO	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione												
	art. 600-ter c.p.		Pornografia minorile	NO	Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce o fa commercio di materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.													
	art. 600-quater		Detenzione di materiale pornografico	NO	Chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto													
	art. 600-quater.1 c.p.		Pornografia virtuale	NO	Realizzare materiale pornografico virtuale con tecniche di elaborazione grafica utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.													
	art. 600-quinquies c.p.		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	NO	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.													
	art. 601 c.p.		Tratta di persone	NO	È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi													
	art. 602 c.p.		Acquisto e alienazione di schiavi	NO	Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono													
	art. 603-bis		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	SI	Chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione	processo di selezione del personale	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 609-undecies		Adescamento di minorenni	NO	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici													
ART. 25 - sexies	art. 184 d. lgs. n. 58/1998	**Reati di abuso di mercato**	Abuso di informazioni privilegiate	SI	chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	AU	1 (raro)	3 (rilevante)	**3 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 185 d. lgs. n. 58/1998		Manipolazione del mercato	NO	Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.													
	art. 187 bis d.lgs. N. 58/1998		Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	NO	salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.													
	art. 187 ter d.lgs. N. 58/1998		Manipolazione del mercato	NO	Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.													
	art. 187 quinquies d.lgs. N, 58/1998		Responsabilità dell'ente	NO	L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014													

	art. 14 REG. EU. N. 596/2014		Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate	NO	Non è consentito:a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.													
	art. 15 REG. EU. N. 596/2015		Divieto di manipolazione del mercato	NO														
ART. 25 - septies	art. 589 c.p.	**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**	Omicidio colposo	SI	Cagionare per colpa la morte di una persona	tutti processi aziendali	RSPP	Datore di lavoro	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01 | DVR e relativi allegati	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art. 590, c. 3. c.p.		Lesioni personali colpose	SI	Cagionare ad altri per colpa lesioni personali gravi o gravissime	tutti processi aziendali	RSPP	Datore di lavoro	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01 | DVR e relativi allegati	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
	art. 55 dlgs 81/2008		Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente	SI	Sanzioni per il datore di lavoro	tutti processi aziendali	RSPP	Datore di lavoro	2 (improbabile)	5 (estremo)	**10 (medio)**	MOGC 231/01 | DVR e relativi allegati	0,300	0,600	2 (improbabile)	0,400	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**
ART. 25 - octies	art. 648 c.p.	**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio**	Ricettazione	SI	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque collaborare nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 648-bis c.p.		Riciclaggio	SI	Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 648-ter c.p.		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	SI	Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 648-ter.1 c.p.		Autoriciclaggio	SI	Impiegare i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero impiegarli con finalità speculative, causando nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati	processi amministrativi, rapporti con le banche e gestione finanziamenti pubblici	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
ART. 25 - octies 1	art. 493 - ter c.p,	**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398	SI	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 493 - quater c.p.		Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 640 ter c.p.		Frode informatica	SI	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	gestione cassa	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (medio)**	MOGC 231/01	0,400	0,600	1 (raro)	0,600	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis		Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	SI	chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 171, legge n.633/1941 comma 3		Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	NO	Usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, non destinata alla pubblicità, arrecando offesa all'onore o alla reputazione dell'autore													
	art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1		Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	SI	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2		Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto.	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**

ART. 25 - novies	art. 171-ter legge n.633/1941	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	SI	Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere abusivamente in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisivi	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 171-septies legge n.633/1941		Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	SI	Produzione o importazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, non comunicando alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge	processi di marketing, comunicazioni ed eventi	Ufficio amministrativo e commerciale	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 171-octies legge n.633/1941		Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO	Produzione, vendita, importazione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.												
ART. 25 - decies	art.377-bis c.p.	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	Indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	tutti processi aziendali	Legale e societario	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,600	2 (significativo)	**2 (basso)**
ART. 25 - undecies	art. 452-bis c.p.	**Reati ambientali**	Inquinamento ambientale	SI	Cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, della flora o della fauna.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 452-quater c.p.		Disastro ambientale	SI	Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 452-quinquies c.p.		Delitti colposi contro l'ambiente	SI	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452- bis e 452-quater è commesso per colpa. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 452-sexies c.p.		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	SI	Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 452-octies c.p.		Circostanze aggravanti	SI	Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 452 quaterdecies c.p.		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	SI	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 727-bis c.p.		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	SI	Uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; ovvero distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 733-bis c.p.		Distruzione o deterioramento di habitat all`interno di un sito protetto	SI	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6		Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	SI	//	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs n.152/2006, art. 137		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	SI	Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs n.152/2006, art. 256		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	SI	Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs n. 152/2006, art. 257		Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs n.152/2006, art. 259		Traffico illecito di rifiuti	SI	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs n.152/2006, art. 258		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	SI	Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**

	d. lgs n.152/2006, art. 260 oggi trasposto nell'art.452 – quaterdecies in esito al d. lgs n°21 del 2018 sulla riserva di codice		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	SI	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs n.152/2006, art. 260-bis		False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	SI	I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs. n. 152/2006, art. 279		Sanzioni	SI	Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	d. lgs. n.202/2007, art. 8		Inquinamento doloso provocato da navi	NO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000													
	d. lgs. n.202/2007, art. 9		Inquinamento colposo provocato da navi	NO	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.													
	L. n. 549/1993 art. 3)		Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	SI	La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.	gestione smaltimento rifiuti	TUTTE LE FUNZIONI	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
ART. 25 - duodecies	art. 22, comma 12 bis, d. lgs. n. 286/1998	**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SI	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	processo di selezione del personale	Uffico amministrativo	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
ART. 25 - terdecies	art. 604 bis del c.p.	**Razzismo e xenofobia**	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	NO	chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi													
	art. 604 ter del c.p.		Circostanza aggravante															
ART. 25 - quaterdecies	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto legge n. 119 del 22 agosto 2014	**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**	esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.													
	Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88		esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO	Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione													
ART. 25 - quinquiesdecies	Art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000	**Reati tributari**	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI	E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 3, d. lgs. 74/2000		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SI	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 4, d. lgs. 74/2000		Dichiarazione infedele	SI	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi(1) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000(2); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 5, d. lgs. 74/2000		Omessa dichiarazione	SI	È punito con la reclusione da due a cinque anni(1) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 8, d. lgs. 74/2000, comma 1		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI	chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI	Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 10, d. lgs. 74/2000		Occultamento o distruzione di documenti contabili	SI	chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	Art. 10 quater d. lgs. 74/2000		Indebita compensazione	SI	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**

	Art. 11, d. lgs. 74/2000		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SI	Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.	processi contabili e finanziari	Ufficio amministrativo	AU	2 (improbabile)	4 (molto rilevante)	**8 (medio)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
ART. 25 - sexiesdecies	art. 282 DPR n. 43/1973	**Contrabbando**	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	NO	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana; c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.													
	art. 283 DPR n. 43/1973		Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	NO	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale													
	art. 284 DPR n. 43/1973		Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	NO	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale													
	art. 285 DPR n. 43/1973		Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	NO	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo e' prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.													
	art. 286 DPR n. 43/1973		Contrabbando nelle zone extra doganali	NO	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita													
	art . 287 DPR n. 43/1973		Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	NO	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140													
	art. 288 DPR n. 43/1973		Contrabbando nei depositi doganali	NO	Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stta la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.													
	art. 289 DPR n. 43/1973		Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	NO	E' punti con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione													
	art. 290 DPR n. 43/1973		Contrabbando nell'esportazione di merci a mmesse a restituzione di diritti	NO	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi													
	art. 291 DPR n. 43/1973		Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	NO	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.													
	art. 291 bis DPR n. 43/1973		Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione													
	art. 291 bis DPR n. 43/1973		Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione													
	art. 291 ter DPR n. 43/1973		Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.													
	art. 291 quater DPR n. 43/1973		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni													
	art. 292 DPR n. 43/1973		Altri casi di contrabbando	NO	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.													
	art. 295 DPR n. 43/1973		Circostanze aggravanti del contrabbando	NO	Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.													
	art. 301 DPR n. 43/1974		Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	NO	Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto													
	art. 518 bis c.p.		Furto di beni culturali	NO	Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.													
	art. 518 ter c.p.		Appropriazione indebita di beni culturali	NO	Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.													
	art. 518 quater c.p.		Ricettazione di beni culturali	NO	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.													

Art. 25 -septiesdecies	art. 518 octies c.p.	**Delitti contro il patrimonio culturale**	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	NO	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.														
	art. 518 novies c.p.		Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	NO	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.														
	art. 518 decies c.p.		Importazione illecita di beni culturali	NO	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.														
	art. 518 undecies c.p.		Uscita o esportazione illecite di beni culturali	NO	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.														
	art. 518 duodecies c.p.		Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	NO	Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.														
	art. 518 quaterdecies c.p.		Contraffazione di opere d'arte	NO	sanzioni														
Art. 25 – duodevicies	art. 518 sexies c.p.	**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**	Riciclaggio di beni culturali	NO	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.														
	art. 518 terdecies c.p.		Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.														
Art. 26	art. 56 c.p	**Delitti tentati**	Delitto tentato	NO	Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.														
Art. 12, L. n. 9/2013	art. 440 c.p	**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell' ambito della filiera degli oli vergini di oliva)**	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	NO	Il colpevole del delitto tentato è punito(5): con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi														
	art. 442 c.p.		Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	NO	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].														
	art. 444 ter c.p.		Commercio di sostanze alimentari nocive	NO	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.														
	art.473 c.p.		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali	NO	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ...chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.														
	art. 474 c.p		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	NO	Chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, vende o mette altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.														
	art. 515 c.p.		Frode nell´esercizio del commercio	NO	Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita														
	art. 516 c.p.		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.														
	art. 517 c.p.		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	NO	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto														
	art. 517- quater c.p.		Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	NO	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.														
L. n. 146/2006	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286	**Reati transnazionali**	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	SI	Reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale; favorire l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	AU	1 (raro)	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	3 (rilevante)	**3 (basso)**
	art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni													
	art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO	Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.													
	art. 377-bis c.p.		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 378 c.p.		Favoreggiamento personale	SI	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	AU	1 (raro)	2 (significativo)	**2 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	2 (significativo)	**2 (basso)**
	art. 416 c.p.		Associazione per delinquere	SI	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**
	art. 416-bis c.p.		Associazione di tipo mafioso	SI	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni	leadership e scelte strategiche direzionali	AU	AU	1 (raro)	5 (estremo)	**5 (basso)**	MOGC 231/01	0,300	0,600	1 (raro)	0,400	4 (molto rilevante)	**4 (basso)**